

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Chiusura temporanea del pubblico esercizio ad insegna [redacted] - Legale Rappresentante [redacted]

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 36 DEL 15/12/2022

Cod. Profilo 155001

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP

PREMESSO che il Comando di Polizia Locale ha trasmesso a questo Settore:
- in allegato alla nota prot. n. 153717 del 24.11.2022, copia del verbale di contestazione amministrativa [redacted] – Reg. Gen. PA505/2022 elevato a carico [redacted], nata [redacted] e ivi residente [redacted], titolare del pubblico esercizio ad insegna [redacted] ubicato in [redacted], per violazione delle norme di cui all'ordinanza sindacale n. 38526 del 08.05.2014 poiché: "*Presso il locale adibito a s.a.b. ad insegna [redacted] si esercitava attività di intrattenimento musicale con DJ Set oltre l'orario consentito del 19.11.2022*". Tale verbale fa riferimento al sopralluogo effettuato presso il predetto pubblico esercizio in data 20.11.2022 alle ore 01:00;
- in data 05.07.2022, in allegato alla nota prot. n. 96793, il verbale di contestazione amministrativa prot. [redacted] del 07.06.2022, elevato dagli Ufficiali ed Agenti di P.G appartenenti alla Legione Carabinieri Calabria – Stazione di Catanzaro Lido con il quale si contesta [redacted] nato a [redacted] ed ivi residente [redacted] la violazione dell'ordinanza sindacale n. 38526 del 08.05.2014 poiché: "*In data 29 maggio 2022, alle ore 00:30 all'esterno del locale [redacted] con sede in Catanzaro [redacted] vi era attività di intrattenimento musicale con musica dal vico con DJ. In particolare, su [redacted] prospiciente l'ingresso del locale e sotto il dehors del suddetto locale, è identificato con mansione di DJ: omissis … nato a omissis …, ivi residente alla via omissis …, impegnato a suonare con consolle e diffusione a mezzo amplificazione elettrica davanti ad una moltitudine di avventori. Tale condotta, comporta la violazione dell'ordinanza sindacale prot. n. 38526 del 08 maggio 2014 e successive, la quale disciplina gli orari di emissione sonora sino alle ore 24:00*";
- in data 10.11.2022, in allegato alla nota prot. n. 147623, il verbale di contestazione amministrativa prot. n. 29/11/2022 del 19.10.2022, elevato ancora una volta da Ufficiali ed Agenti di P.G appartenenti alla medesima stazione dei Carabinieri, con il quale si contesta allo stesso sig. [redacted] la violazione della richiamata ordinanza sindacale n. 38526 del 08.05.2014 poiché: "*In data 16 ottobre 2022, alle ore 03:10 all'esterno del locale [redacted] con sede in [redacted] vi era attività di intrattenimento musicale quali filodiffusione e/o sottofondo musicale, senza ballo e/danza (art. 69) TULPS). In particolare si constatava, che all'interno del dehors esterno, vi era collocate una consolle musicale con le casse. Tale condotta, comporta la violazione dell'ordinanza sindacale prot. 38526 dell'8 maggio 2014 e successive, la quale disciplina gli orari di sospensione delle attività dio intrattenimento musicale. Nel caso di specie, prescrive l'orario sino alle ore 24:00*;
- che su entrambi i verbali si rileva che il sig. [redacted], trasgressore si è dichiarato proprietario e gestore del pubblico esercizio ad insegna [redacted]

EVIDENZIATO che da una verifica degli atti d'ufficio il [redacted] individuato come trasgressore negli ultimi due verbali prot. n. 29/8-1 e prot. 29/11/2022, risulta essere il coniuge [redacted] titolare del suddetto pubblico esercizio e, conseguentemente, la stessa è obbligato in solido con l'autore della violazione appena citato;

TENUTO CONTO dell'Ordinanza Sindacale prot. 38526 dell'8 maggio 2014 ad oggetto: **"***Disciplina degli orari di sospensione delle attività di intrattenimento musicale*" che prescrive:
"Ai titolari degli esercizi pubblici con attività secondaria di intrattenimento musicale e svago, la sospensione delle emissioni sonore, a partire dalla data della presente Ordinanza e fino a nuovo provvedimento, per come qui di seguito indicato:
Attività di intrattenimento musicale quali filodiffusione e/o sottofondo musicale senza ballo e/o danze (art. 69 TULPS):
a) Per il periodo dal primo giugno al 30 settembre:
- nei giorni di venerdì, Sabato e nei giorni prefestivi fino alle ore 02,00
- negli altri giorni della settimana fino alle ore 01,00
b) per i restanti periodi dell'anno:

- nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni prefestivi fino alle ore 01,00
- negli altri giorni della settimana fino alle ore 24,00

Attività di intrattenimento musicale con musica dal vivo e/o con DJ, cabaret, karaoke, nonché intrattenimento musicale con ballo e/o danze (art. 68 – 80 TULPS):
b) Per il periodo dal primo giugno al 30 settembre:
- nei giorni di venerdì, Sabato e nei giorni prefestivi fino alle ore 01,00
- negli altri giorni della settimana fino alle ore 24,00
b) per i restanti periodi dell'anno:
- indistintamente per tutti i giorni della settimana fino alle ore 24,00";

DATO ATTO che nei confronti dei trasgressori è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria e *"in caso di violazione per due volte in un anno solare anche la sanzione accessoria consistente nella chiusura dell'esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica immediatamente successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura*";

CONSTATATO che tutti i verbali richiamati in premessa sono riconducibili al pubblico esercizio ad insegna [redacted] ubicato in [redacted] e che la citata ordinanza, prot. n. 38526 dell'8 maggio 2014, è stata violata per tre volte nell'arco dello stesso anno solare, per cui nel caso in questione è applicabile la sanzione accessoria della chiusura del Pubblico Esercizio secondo le modalità sopra descritte;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere con gli atti consequenziali necessari e applicare la sanzione accessoria consistente nella chiusura temporanea del Pubblico Esercizio ad insegna [redacted] ubicato in Catanzaro, [redacted], in capo [redacted] in premessa generalizzata, per un periodo pari a 3 (tre) giorni ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica immediatamente successivi alla data di notifica della presente ordinanza di chiusura;

DATO ATTO, altresì, che si prescinde dall'invio della comunicazione dell'avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 in quanto, nella specie trattasi di atto sanzionatorio, accessorio, il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art. 21 – octies, comma 2, della medesima L. 241/90;

per quanto sopra esposto

ORDINA

[redacted] nata a [redacted] e ivi residente [redacted] la chiusura temporanea del pubblico esercizio ad insegna [redacted] ubicato in [redacted] di Catanzaro, per un periodo pari a 3 (tre) giorni ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica immediatamente successivi alla data di notifica della presente ordinanza di chiusura;

Il Comando Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei consequenziali provvedimenti in caso di accertata inottemperanza della stessa ai sensi della normativa in materia.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Regionale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ;
- entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

DISPONE

la notifica della presente ordinanza:
- alla [redacted] presso il pubblico esercizio ad insegna [redacted]
- alla [redacted] titolare del pubblico esercizio ad insegna [redacted]

la trasmissione della presente ordinanza a mezzo pec:
- al Comando Polizia Locale di Catanzaro;
- al Settore Cultura e Turismo.
- alla Legione dei Carabinieri - Stazione di Catanzaro Lido
- alla Questura di Catanzaro;
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro

la pubblicazione del presente provvedimento:
all'Albo Pretorio on-line del Comune e nell'apposita sezione del sito Istituzionale, provvedendo all'oscuramento dei dati personali identificativi degli interessati e degli eventuali dati sensibili

Il Funzionario P.O.
Patrizia Cuccunato

Il Dirigente
Dott. Antonino Ferraiolo

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge:

"Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti e a chiunque spetti di emettere ad esecuzione il presente titolo , al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali di Forza Pubblica di concorrervi quanto ne siano legalmente richiesti " (art.475).

IL DIRIGENTE

Dott. Antonino Ferraiolo

Municipio Di Catanzaro

Relata di notifica

Il sottoscritto_____Messo del Comune dichiaro di avere oggi _____notificato la presente al nominato in oggetto per averne piena conoscenza di copia in mani di _____che ha qui firmato in calce in segno di ricevuta.

Il Consegnatario

Il Messo Notificatore

Cod. Profilo 155001